



REPUBBLICA ITALIANA
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL VENETO

Nell'adunanza dell'11 febbraio 2021

composta dai magistrati:

Salvatore PILATO	Presidente
Elena BRANDOLINI	Consigliere
Amedeo BIANCHI	Consigliere
Giovanni DALLA PRIA	Referendario
Fedor MELATTI	Referendario
Daniela D'AMARO	Referendario
Chiara BASSOLINO	Referendario - Relatore

VISTI gli artt. 81, 97, 100, 117 e 119 della Costituzione;

VISTO il Testo Unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con il regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

VISTO il Regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti con il quale è stata istituita in ogni Regione ad autonomia ordinaria una Sezione regionale di Controllo, deliberato dalle Sezioni Riunite in data 16 giugno 2000, modificato con le deliberazioni delle Sezioni Riunite n. 2 del 3 luglio 2003 e n. 1 del 17 dicembre 2004, e, da ultimo, con deliberazione del Consiglio di Presidenza n. 229, del 19 giugno 2008;

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali (TUEL);

VISTA la legge 5 giugno 2003 n. 131;

VISTA la legge 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, commi 166 e seguenti;

VISTA la legge 31 dicembre 2009, n.196;

VISTO il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;

VISTO l'art. 148-bis, comma 3, del TUEL, così come introdotto dalla lettera e), del comma 1 dell'art. 3, decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito dalla legge 213 del 7 dicembre 2012;

VISTO l'art. 148-bis, comma 3, del TUEL, così come introdotto dalla lettera e), del comma 1 dell'art. 3, decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito dalla legge 213 del 7 dicembre 2012;

VISTE le Linee-guida per la redazione delle relazioni inerenti al Bilancio di previsione 2017/19, approvate dalla Sezione delle autonomie con Deliberazione n. 14/SEZAUT/2017/INPR;

VISTE le Linee-guida per la redazione delle relazioni inerenti al Rendiconto dell'esercizio 2017, approvate dalla Sezione delle autonomie con Deliberazione n. 16/SEZAUT/2018/INPR;

VISTE le Linee-guida per la redazione delle relazioni inerenti al Bilancio di previsione 2018/20, approvate dalla Sezione delle autonomie con Deliberazione n. 8/SEZAUT/2018/INPR;

VISTE le Linee-guida per la redazione delle relazioni inerenti al Rendiconto dell'esercizio 2018, approvate dalla Sezione delle autonomie con deliberazione n. 12/SEZAUT/2019/INPR;

VISTA la delibera n. 21/2020/INPR con la quale la Sezione ha approvato il programma di lavoro per l'anno 2020;

VISTA l'ordinanza presidenziale n. 50/2019/INPR con la quale sono stati approvati i criteri di selezione degli enti da assoggettare al controllo;

VISTA l'ordinanza del Presidente n. 13/2021 di convocazione della Sezione per l'odierna seduta;

UDITO il Relatore, Referendario Chiara Bassolino;

FATTO

1. La Sezione, nell'ambito delle attività di controllo per l'anno 2020, ha esaminato la documentazione relativa al Comune di Torri di Quartesolo e in particolare:

- questionari sul rendiconto relativo all'esercizio 2017, sul bilancio di previsione 2018/20 e sul rendiconto relativo all'esercizio 2018, di cui alle relative deliberazioni della Sezione delle Autonomie riportate in premessa;
- relazioni dell'Organo di revisione relativi ai rendiconti, di cui al comma 166 dell'art. 1 della legge 266/2005;
- certificazioni del saldo di finanza pubblica per gli esercizi 2017 e 2018;
- schemi di bilancio presenti nella Banca dati delle Amministrazioni Pubbliche.

Dall'esame della predetta documentazione emerge la situazione contabile-finanziaria compendiata dalle seguenti tabelle:

EQUILIBRI DI BILANCIO

	Rendiconto 2017	Rendiconto 2018
Equilibrio di parte corrente	154.938,50	323.452,72
Equilibrio di parte capitale	156.449,22	133.467,10
Saldo delle partite finanziarie	0,00	0,00
Equilibrio finale	311.387,72	456.919,82

La costruzione degli equilibri nei bilanci di previsione 2017/2019 e 2018/2020 rispetta quanto stabilito dal d.lgs. 118/2011. Per entrambi gli esercizi, la gestione di competenza a rendiconto esprime complessivamente una situazione di equilibrio.

L'ente rispetta il saldo-obiettivo di finanza pubblica per entrambi gli esercizi, sia in sede previsionale che a rendiconto.

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE

	Rendiconto 2017 ¹	Rendiconto 2018
Fondo cassa	601.540,46	1.769.661,35
Residui attivi	3.260.556,03	2.689.255,09
Residui passivi	1.809.948,16	2.341.614,12
FPV	580.039,86	665.041,42
Risultato di amministrazione	1.472.108,47	1.452.260,90
Totale accantonamenti	1.058.100,07	1.199.997,01
Di cui: FCDE	816.103,07	910.752,06
Totale parte vincolata	100.337,12	17.120,91
Totale parte destinata agli investimenti	138.435,62	133.467,10
Totale parte libera	175.235,66	101.675,88

CAPACITÀ DI RISCOSSIONE

Con riferimento alla capacità di riscossione delle entrate proprie dell'Ente, si osserva in particolare quanto esposto nella seguente tabella:

	Rendiconto 2017 Accertamenti (a)	Rendiconto 2017 Riscossioni (b)	% (b/a)	Rendiconto 2018 Accertamenti (c)	Rendiconto 2018 Riscossioni (d)	% (d/c)
Tit.1 residui (iniziali + riaccertati)	1.943.447,43	1.145.712,34	59%	1.811.191,65	1.158.473,38	64%
Tit.1 competenza	6.199.829,42	5.072.426,64	82%	6.214.369,75	5.000.919,08	80%
Tit.3 residui (iniziali + riaccertati)	575.001,00	461.980,51	80%	456.163,97	376.573,56	83%
Tit.3 competenza	1.236.940,62	892.151,53	72%	1.196.812,08	866.284,04	72%

¹ dati non corrispondenti agli schemi BDAP ma rilevati dai prospetti approvati dal Consiglio comunale e confermati dall'Ente in sede istruttoria.

SITUAZIONE DI CASSA

	Rendiconto 2017	Rendiconto 2018
Fondo cassa finale	601.540,46	1.769.661,35
Anticipazione di tesoreria	3.494.542,07	203.801,51
Cassa vincolata	0,00	0,00

L'Organo di revisione dichiara la corrispondenza tra le scritture dell'Ente e quelle del tesoriere.

INDEBITAMENTO

	Rendiconto 2017	Rendiconto 2018
Debito complessivo a fine anno	3.386.453,15	4.108.178,71

L'Ente dichiara di non avere in essere garanzie a favore di altri soggetti e/o dei propri organismi partecipati, né strumenti di finanza derivata.

2. Con riferimento ai precedenti esercizi, la Sezione:

- (i) con deliberazione n. 113/2018/PRSE aveva rilevato, il mancato rispetto dei termini per l'approvazione del rendiconto 2015 e la presenza di una società partecipata in perdita, denominata Sibet Srl;
- (ii) con deliberazione n. 202/2019/PRSE aveva accertato che il rendiconto 2016 era stato approvato in ritardo e raccomandato di adottare ogni misura utile a rendere più fluida la gestione di cassa al fine di evitare il ricorso reiterato ad anticipazioni di tesoreria.

3. In relazione agli elementi di potenziale criticità il Magistrato Istruttore ha esperito apposita istruttoria con nota prot. 6032 del 18/12/2020. Il Sindaco e il Revisore dei conti - tramite applicativo Con.Te - hanno prodotto le proprie osservazioni con nota del 13/01/2021 (prot. Cdc n. 260 del 14/01/2021) che, tuttavia, hanno consentito solo in parte di superare i rilievi formulati nella richiesta istruttoria.

4. La Sezione, dunque, tenendo in debita considerazione quanto rappresentato e precisato dal Comune, richiama l'attenzione sulle criticità riscontrate e sulle conseguenziali osservazioni e raccomandazioni di seguito rappresentate.

DIRITTO

L'art. 7, comma 7, della legge 5 giugno 2003, n. 131, contenente *“Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3”* ha introdotto nell'ordinamento una forma di controllo cd. *“collaborativo”* da parte della Corte dei conti nei confronti di Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni, volta alla verifica la presenza di irregolarità finanziarie e, conseguentemente, a stimolare processi auto-correttivi da parte delle Amministrazioni controllate.

Successivamente, la legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006) ha previsto per gli organi di revisione economico-finanziaria degli enti locali l'obbligo di

trasmissione alle competenti sezioni regionali di controllo di relazioni sul bilancio di previsione dell'esercizio di competenza e sul rendiconto dell'esercizio medesimo (redatte sulla base di criteri e linee guida definiti dalla Corte dei conti) che diano conto del rispetto degli obiettivi annuali posti dal patto di stabilità interno e dell'osservanza del vincolo previsto in materia di indebitamento dall'articolo 119, ultimo comma, della Costituzione, e di ogni grave irregolarità contabile e finanziaria in ordine alle quali l'amministrazione non abbia adottato le misure correttive segnalate dall'organo di revisione.

Quanto alla portata delle suddette disposizioni, la Corte costituzionale ha evidenziato che tale controllo, di natura collaborativa, *“è ascrivibile alla categoria del riesame di legalità e regolarità”* ed ha *“la caratteristica, in una prospettiva ... dinamica, di finalizzare il confronto tra fattispecie e parametro normativo alla adozione di effettive misure correttive”* (sentenza n. 179/2007).

Con il decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174 convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, è stato introdotto nell'ambito del D.Lgs. n. 267/2000 l'art. 148-bis che specifica ed innova i controlli da parte delle sezioni regionali della Corte dei conti.

In primo luogo, infatti, viene, da un lato, esplicitata la finalità del controllo già previsto dalla legge 266/2005 (volto, dunque, a verificare il *“rispetto degli obiettivi annuali posti dal patto di stabilità interno, dell'osservanza del vincolo previsto in materia di indebitamento dall'articolo 119, sesto comma, della Costituzione, della sostenibilità dell'indebitamento, dell'assenza di irregolarità suscettibili di pregiudicare, anche in prospettiva, gli equilibri economico-finanziari degli enti.”*) e, dall'altro, ne viene ulteriormente definito l'ambito (precisando che *“Ai fini di tale verifica, le Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti accertano altresì che i rendiconti degli enti locali tengano conto anche delle partecipazioni in società controllate e alle quali è affidata la gestione di servizi pubblici per la collettività locale e di servizi strumentali all'ente”*).

In secondo luogo, viene previsto che nell'ambito delle suddette verifiche *“l'accertamento, da parte delle competenti sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, di squilibri economico-finanziari, della mancata copertura di spese, della violazione di norme finalizzate a garantire la regolarità della gestione finanziaria, o del mancato rispetto degli obiettivi posti con il patto di stabilità interno [oggi superato dalla nuova regola contabile dell'equilibrio di cui alla legge 24 dicembre 2012, n. 243, e s.m.i.] comporta per gli enti interessati l'obbligo di adottare, entro sessanta giorni dalla comunicazione del deposito della pronuncia di accertamento, i provvedimenti idonei a rimuovere le irregolarità e a ripristinare gli equilibri di bilancio. Tali provvedimenti sono trasmessi alle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti che li verificano nel termine di trenta giorni dal ricevimento. Qualora l'ente non provveda alla trasmissione dei suddetti provvedimenti o la verifica delle sezioni regionali di controllo dia esito negativo, è preclusa l'attuazione dei programmi di spesa per i quali è stata accertata la mancata copertura o l'insussistenza della relativa sostenibilità finanziaria”*.

Come precisato dalla Corte costituzionale, con la riforma in parola si è inteso attribuire ai controlli delle sezioni regionali della Corte dei conti carattere cogente nei confronti dei destinatari al fine di prevenire e contrastare *“gestioni contabili non corrette, suscettibili*

di alterare l'equilibrio del bilancio (art. 81 Cost.) e di riverberare tali disfunzioni sul conto consolidato delle pubbliche amministrazioni, vanificando conseguentemente la funzione di coordinamento dello Stato finalizzata al rispetto degli obblighi comunitari" (sentenza n. 40/2014).

Sulla base del quadro normativo sopra descritto tutt'oggi vigente e nel quale, dunque, permane ancora la funzione collaborativa, il controllo finanziario sugli enti locali può condurre a differenti esiti: ove vengano riscontrate irregolarità contabili di minor gravità, soprattutto ove accompagnate da sintomi di criticità o di difficoltà gestionali, le stesse vengono segnalate dalle sezioni regionali affinché i destinatari possano responsabilmente assumere misure auto-correttive volte ad evitare l'insorgenza di situazioni di deficitarietà o squilibrio; qualora, invece, vengano accertate irregolarità capaci di compromettere la stabilità finanziaria dell'ente soggetto a controllo, esso può condurre ai descritti esiti cogenti, al fine di preservare le risorse pubbliche la cui gestione è demandata all'ente assoggettato a controllo.

Occorre, infine, richiamare le linee guida della Sezione delle Autonomie (linee-guida per la redazione delle relazioni inerenti al Rendiconto dell'esercizio 2017, approvate dalla Sezione delle autonomie con Deliberazione n. 16/SEZAUT/2018/INPR e linee-guida per la redazione delle relazioni inerenti al Rendiconto dell'esercizio 2018, approvate dalla Sezione delle autonomie con deliberazione n. 12/SEZAUT/2019/INPR) ove si è sottolineata l'opportunità di proseguire nel monitoraggio degli istituti più rilevanti del sistema armonizzato, focalizzando l'attenzione su specifici profili gestionali indicativi della capacità di perseguire quella effettiva stabilità di medio-lungo termine. Pertanto, in continuità con il percorso già intrapreso per il passato, ed in conformità alla ormai consolidata giurisprudenza della Corte costituzionale, anche per gli esercizi in esame il questionario ha privilegiato l'analisi degli aspetti principali della gestione, ossia: gestione finanziaria, risultato di amministrazione, indebitamento.

Si evidenzia, infine, che l'esame della Corte è limitato ai profili di criticità ed irregolarità segnalati nella pronuncia, sicché l'assenza di uno specifico rilievo su altri profili non può essere considerata quale implicita valutazione positiva.

Per quanto sopra esposto, all'esito dell'istruttoria svolta sul Comune di Torri di Quartesolo si rilevano i seguenti profili.

Disallineamento dati BDAP

Con riferimento al rendiconto 2017, in sede istruttoria è stato rilevato un disallineamento tra i dati indicati in BDAP e quelli nella deliberazione di approvazione del rendiconto stesso (e nel parere dell'Organo di revisione). La differenza, di € 751,90 in più nella versione BDAP, riguarda le entrate correnti accertate nel 2017 e riportate a residui attivi, che incrementano quindi di pari importo il risultato di amministrazione 2017.

Il Comune, inviato a fornire chiarimenti, ha dichiarato che *"l'asimmetria segnalata deriva da un refuso contabile, poi sanato in sede di controllo, quando oramai erano stati estratti i dati BDAP, e non bloccato dal software gestionale, che ha consentito di imputare con data 2017, un'operazione effettuata nel 2018, poi prontamente rivista. I valori corretti sono quelli indicati nel rendiconto approvato"*.

La Sezione, nel prendere atto di quanto dichiarato dell'Ente, ricorda l'importanza della correttezza dei flussi informativi nella BDAP e nelle altre banche dati pubbliche, all'uopo sottolineando che non si tratta di meri adempimenti a fini statistici in quanto, come pure evidenziato dalla Sezione delle autonomie *“tali banche dati – per la realizzazione e la manutenzione delle quali si impiegano ingenti risorse – sono strumenti di monitoraggio e controllo ai fini del coordinamento della finanza pubblica e le informazioni ivi presenti sono alla base delle decisioni di politica finanziaria”* (deliberazione n. 12/SEZAUT/2019/INPR). Ricorda, altresì, che nel rinnovato contesto dell'amministrazione digitale, gli Organi di revisione dei vari Enti sono chiamati a vigilare sul corretto adempimento degli obblighi di trasmissione alle Banche dati gravanti sui medesimi Enti e ad assicurare l'attendibilità dei dati e attestare le congruenze di quelli inseriti in BDAP con quelli presenti nei documenti contabili dell'Ente.

Si raccomanda pertanto di prestare particolare attenzione nella trasmissione dei dati alla BDAP.

Gestione dei residui

Il risultato di amministrazione del Comune di Torri di Quartesolo presenta una componente assai cospicua di residui attivi ancora da riscuotere, pari nel 2017 a € 3.260.556,03 e nel 2018 a € 2.689.255,09 a fronte di residui passivi per € 1.809.948,16 nel 2017 e € 2.341.614,12 nel 2018.

Il tasso di riscossione dei residui attivi del titolo I presenta un valore del 59% per il 2017 e del 64% per il 2018. Tra i residui relativi al titolo I (€ 1,925 milioni) risultano ancora presenti circa € 293mila di crediti tributari relativi agli esercizi 2012-2013. In particolare, il tasso di riscossione dei residui relativi a TARSU/TIA/TARI è pari al 27% nel 2018. Per tali residui sono stati accantonati circa € 335mila dei € 910mila appostati a FCDE a fine 2018.

Inoltre, con riferimento ai crediti riconosciuti inesigibili, nei Questionari sui rendiconti 2017 e 2018 si dichiara che non sono stati eliminati quei crediti iscritti fra i residui attivi da oltre tre anni dalla loro scadenza e non riscossi anche se non ancora prescritti.

L'Ente, invitato a fornire chiarimenti, ha dichiarato che *“è stato implementato un FCDE pari a circa il 95% dei residui IMU/TASI, TARSU/TIA/TARI, rendendoli di fatto influenti sugli equilibri”* e, quanto alle informazioni contenute nei Questionari, che *“trattasi di poste iscritte al titolo I e relative in particolare a crediti IMU per cui si sta attivando con tutti gli strumenti a disposizione per il recupero”*.

La Sezione, nel sottolineare che l'ingente mole di residui attivi e passivi costituisce una criticità gestionale, evidenzia che *“le minacce più sensibili all'equilibrio dei bilanci pubblici, ed in particolare a quello degli enti territoriali, vengono dalle problematiche giuridiche, estimatorie ed organizzative afferenti a crediti e ai debiti, nonché alla sovrastima — in sede previsionale — dei flussi finanziari di entrata”* (Corte cost., sent. n. 6/2017).

La Sezione, pertanto, invita il Comune a porre in essere ogni più utile azione al fine di garantire la riscossione dei crediti e il pagamento dei debiti mantenuti in bilancio, alla luce dei potenziali riflessi di un loro improprio mantenimento sul risultato di

amministrazione, sulla salvaguardia degli equilibri di bilancio e sulla stessa attendibilità del rendiconto dell'ente, garantendo altresì la corretta applicazione delle norme in materia di iscrizione dei residui e dei principi contabili, postulati dall'armonizzazione contabile.

Anticipazione di tesoreria

Con deliberazione n. 202/2019/PRSE, la Sezione aveva già rilevato il ricorso all'anticipazione di tesoreria nell'esercizio 2016.

Nel 2017 il Comune ha fatto di nuovo ampiamente ricorso all'anticipazione di tesoreria, per un totale di 224 giorni, così come nel 2018 seppur per somme inferiori e per soli 5 giorni. La cassa finale mostra infatti un significativo miglioramento tra il 2017 e il 2018. L'anticipazione ricevuta è sempre stata restituita entro l'esercizio.

Nel Questionario sul rendiconto 2018, inoltre, al punto 7.4.1 della Sezione I, si afferma che *“L'Ente ha contratto, nel corso del 2019, l'anticipazione straordinaria di liquidità ai sensi della Legge 145/2018 art. 1 commi 849 -857”*.

In sede istruttoria l'Ente ha dichiarato che *“il saldo di tesoreria al 31.12.2019 è pari ad € 2.351.444,00. L'andamento positivo è stato mantenuto nel 2020. L'anticipazione straordinaria di liquidità – ex Legge 145/2018 art. 1 commi 849 – 857 – è stata richiesta per un importo di € 287.288,00, al fine di migliorare le tempistiche di pagamento. La stessa è stata rimborsata regolarmente a settembre 2019, con tre mesi di anticipo, rispetto alla scadenza di legge”*.

La Sezione, in continuità con la precedente deliberazione, raccomanda all'Amministrazione di adottare ogni misura utile a rendere più fluida la gestione di cassa al fine di evitare il ricorso ad anticipazioni di tesoreria.

Tempestività dei pagamenti

L'indicatore di tempestività dei pagamenti (di cui al comma 1, dell'articolo 9, del DPCM del 22 settembre 2014) risulta pari a 7,00 giorni per il 2017 e a 10,04 giorni per il 2018.

In sede istruttoria l'Ente ha dichiarato che *“a fronte di un 2019 ancora carente, il 2020, con dato ancora provvisorio, riporta alla regolarità l'indicatore”*.

La Sezione nel prendere positivamente atto del miglioramento dell'indicatore, invita l'Ente a proseguire nell'adozione di misure specifiche finalizzate ad assicurare il tempestivo pagamento dei creditori, rammentando che il mancato rispetto delle regole in tema di pagamenti espone l'Ente alle conseguenze risarcitorie nei confronti dei creditori.

Partenariato Pubblico Privato

Nel parere dell'Organo di revisione sul rendiconto 2018 si dà atto che nel corso del 2018 è stato avviato *“un processo di investimento attraverso lo strumento del Partenariato Pubblico Privato mediante locazione finanziaria di opera pubblica ai sensi dell'art. 187 del D. Lgs. 50/2016 per la progettazione esecutiva, il rifacimento, il finanziamento, nonché la manutenzione ordinaria e straordinaria per 20 anni del campo da calcio in erba sintetica di Lerino”*.

In sede istruttoria, l'Ente ha dichiarato che *“l'analisi di fattibilità, prodromica*

all'intervento, ha evidenziato che l'operazione non è da considerarsi investimento finanziato da debito”, precisando che è previsto un maxicanone iniziale pari a € 263.000 oltre IVA e n. 39 rate trimestrali pari ad € 20.393,27 oltre IVA, con opzione di riscatto ad € 130.429,46 oltre IVA.

La Sezione ritiene opportuno evidenziare che, conformemente ai principi enunciati dalla Sezione delle Autonomie nella delibera n.15/SEZAUT/2017/QMIG, l'Ente locale, per valutare se sussistono le condizioni per non contabilizzare come indebitamento nel proprio bilancio una locazione finanziaria per la realizzazione di un'opera di pubblica utilità di lunga durata debba considerare, così come di recente evidenziato anche dalla Sezione regionale di controllo per l'Emilia-Romagna (deliberazione n. 3/2021/PAR), i seguenti parametri:

- i contenuti del contratto di locazione finanziaria devono rispondere, sia in sede di definizione che di attuazione e conclusione, alla disciplina contenuta negli articoli 3 e 180 del codice dei contratti ed alle decisioni Eurostat relative ai contratti di partenariato pubblico privato, ivi incluso il rispetto del limite del 49% per l'eventuale riconoscimento del prezzo, di eventuali garanzie pubbliche o di ulteriori meccanismi di finanziamento a carico della pubblica amministrazione;

- *“ai fini della corretta allocazione dei rischi per il raggiungimento dell'equilibrio economico finanziario, l'Ente locale è tenuto oltre ai rischi di costruzione, disponibilità e domanda ad individuare e valutare preventivamente le ulteriori fattispecie di rischio previste nelle decisioni Eurostat e richiamate a titolo esemplificativo nelle linee guida ANAC del 2018, relativamente all'intera durata dell'operazione, attraverso un'accurata analisi dei contenuti di ogni pattuizione e dell'effetto complessivo del loro collegamento (garanzie, indicizzazione prezzi, decurtazione di canone, adeguamento del corrispettivo di riscatto, in presenza di eventuali evenienze) che possano avere riflessi sul bilancio pubblico”.*

La Sezione raccomanda all'Ente di attenersi ai principi sopra indicati per la corretta contabilizzazione nel bilancio della locazione finanziaria per la realizzazione dell'opera, riservandosi di effettuare ulteriori approfondimenti nell'ambito dei controlli sui successivi cicli di bilancio.

Contabilità economico - patrimoniale

Nelle relazioni e nei Questionari l'Organo di revisione afferma che non è stata effettuata la conciliazione tra inventario fisico ed inventario contabile e che non sono state attuate politiche di valorizzazione del patrimonio.

In sede istruttoria l'Ente, su richiesta di chiarimenti e aggiornamenti, ha dichiarato che *“nel 2020 è iniziata un'operazione di inventariazione straordinaria tesa al riscontro di eventuali asimmetrie. L'esplosione della pandemia da coronavirus, non rende stimabile ad oggi la tempistica per il completamento”.*

La Sezione invita l'Ente a porre in essere tempestivamente ogni più opportuna azione al fine di garantire una corretta predisposizione dello stato patrimoniale, nel rispetto, così come previsto dall'art. 230, comma 1, del TUEL, del principio contabile generale n. 17 e dei principi applicati della contabilità economico-patrimoniale di cui all'allegato 1 e 4/3

del d.lgs. 118/2011, rammentando altresì che l'art. 230, comma 7, del TUEL dispone che gli enti locali “*provvedano annualmente all'aggiornamento degli inventari*”.

Il Collegio, inoltre, rammenta che la migliore utilizzazione delle risorse richiede che anche il patrimonio dell'ente vada gestito e reso economicamente efficiente. Un passaggio essenziale per una migliore gestione del patrimonio è quello della ricognizione completa di tutti gli immobili di proprietà dell'ente, nella loro natura oggettiva, per le loro funzioni, per lo stato manutentivo, poiché da una visione complessiva si può partire con una programmazione per il migliore utilizzo del patrimonio immobiliare pubblico. Evidentemente, quindi, le attività di inventario e di valutazione sono propedeutiche alle politiche di valorizzazione di tali beni patrimoniali, che l'ente deve attuare nel perseguimento degli obiettivi di efficienza ed economicità.

Organismi partecipati

Nell'ambito del Questionario sul rendiconto 2017, l'Organo di revisione ha indicato che i prospetti dimostrativi di cui art. 11, comma 6, lett. j, d.lgs. n. 118/2011 dei debiti e crediti reciproci tra l'Ente e gli organismi partecipati non recano la doppia asseverazione degli organi di revisione, affermando altresì che “*L'Ente ha inviato le richieste di conciliazione crediti/debiti alle società partecipate in sede di rendiconto. Le società hanno provveduto a far sottoscrivere i relativi prospetti ai revisori laddove presenti, tranne le partecipate Soraris SpA e Banca Popolare Etica Scpa che non hanno dato risposta in tempo utile*”.

Parimenti, nell'ambito del Questionario sul rendiconto 2018, si afferma che i prospetti dimostrativi di cui art. 11, comma 6, lett. j, d.lgs. n. 118/2011 dei debiti e crediti reciproci tra l'Ente e gli organismi partecipati non recano la doppia asseverazione degli organi di revisione e che “*Le società e gli organismi partecipati hanno provveduto ad inviare i prospetti crediti/debiti al 31.12.2018 asseverati dai rispettivi organi di revisione (salvo due società partecipate che non hanno l'obbligo dell'organo di revisione stesso per le quali il prospetto è stato sottoscritto dal legale rappresentante). Il revisore unico dell'Ente ha provveduto ad asseverare gli stessi prospetti in un unico documento risultante dall'unione dei prospetti trasmessi dagli organismi partecipati (prospetto che risulta allegato al Rendiconto 2018)*”. Infine, nei Questionari si dichiara che il Comune non è dotato di un sistema informativo che consenta di rilevare i rapporti finanziari, economici e patrimoniali tra l'Ente locale e le sue società partecipate.

In sede istruttoria l'Ente ha dichiarato che “*si intendeva evidenziare, come la collaborazione delle società partecipate, non è uniforme nel tempo, pur disponendo l'Ente nei termini, tutti i provvedimenti richiesti dalla legge. Ciò non inficia la correttezza dei dati contabili riportati, ma è teso ad evidenziare i tempi differenti rispetto a quanto richiesto dal D.Lgs. 267/2000, delle partecipate. La riflessione sul sistema informativo, era generica, non al caso concreto dell'Ente che applica tutte le previsioni di legge*”.

La Sezione rammenta la necessità, oltretutto l'obbligo normativo, di una rigorosa ed esaustiva conciliazione di crediti e debiti tra il Comune e le sue partecipate, al fine sia di garantire la completezza della rilevazione delle partite economico-finanziarie intercorrenti tra le parti, sia di prevenire l'insorgenza di passività impreviste a carico del bilancio, che potrebbero inficiare la situazione di equilibrio finanziario.

Nel caso di inerzia da parte degli organi di revisione degli enti strumentali e delle società controllate e partecipate - come rilevato dalla Sezione delle Autonomie nella deliberazione N. 2/SEZAUT/2016/QMIG - il soggetto incaricato della revisione dell'ente territoriale deve segnalare tale inadempimento all'organo esecutivo dell'ente territoriale il quale, dovendo redigere la relazione sulla gestione allegata al rendiconto - e, quindi, ad illustrare gli esiti della verifica dei debiti e crediti reciproci con i propri enti strumentali e società controllate/partecipate - è tenuto ad assumere senza indugio, e comunque non oltre il termine dell'esercizio finanziario in corso, i provvedimenti necessari ai fini della riconciliazione delle partite debitorie e creditorie (art. 11, co. 6, lett. j, d.lgs. n. 118/2011).

La Sezione, infine, raccomanda un attento monitoraggio delle partecipazioni detenute, funzionali al mantenimento degli equilibri gestionali.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per il Veneto, nel concludere l'esame sulla documentazione inerente ai rendiconti per gli esercizi 2017 e 2018 e ai bilanci di previsione 2017/2019 e 2018/2020 del Comune di Torri di Quartesolo (VI):

- rileva che relativamente al rendiconto 2017 alcuni dati presenti in BDAP sono errati e raccomanda, per il futuro, di prestare particolare attenzione nella trasmissione dei dati;
- invita a porre in essere ogni più utile azione al fine di garantire la riscossione dei crediti e il pagamento dei debiti mantenuti in bilancio, garantendo altresì la corretta iscrizione dei residui e applicazione dei principi contabili, postulati dall'armonizzazione contabile;
- raccomanda di adottare ogni misura utile a rendere più fluida la gestione di cassa;
- raccomanda di attenersi ai principi indicati nella parte motivazione per la corretta contabilizzazione nel bilancio della locazione finanziaria di opera pubblica;
- raccomanda ogni più opportuna azione al fine di garantire una corretta predisposizione dello stato patrimoniale e di attivare le opportune politiche di valorizzazione del patrimonio;
- raccomanda una rigorosa ed esaustiva conciliazione di crediti e debiti tra il Comune e i propri enti strumentali e società controllate/partecipate e un attento monitoraggio delle partecipazioni detenute.

Copia della presente pronuncia sarà trasmessa in via telematica, mediante l'applicativo Con.Te, al Presidente del Consiglio Comunale, al Sindaco ed all'Organo di revisione economico-finanziaria del Comune di Torri di Quartesolo (VI).

Così deliberato in Venezia, nella Camera di consiglio dell'11 febbraio 2021

Il Magistrato relatore

Il Presidente

F.to digitalmente Chiara Bassolino

F.to digitalmente Salvatore Pilato

Depositata in Segreteria il 23 febbraio 2021

IL DIRETTORE DI SEGreteria

F.to digitalmente Dott.ssa Letizia Rossini